

difiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 54

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformità nell'attività di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attività;

2. È emerso che alcuni comuni del distretto apuo versiliese non hanno contestato tali difformità in virtù di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l'affidamento degli operatori in ordine alla conformità volumetrica dell'attività di escavazione;

3. In considerazione della non chiarezza degli atti autorizzatori che hanno dato luogo a tale ambiguità, è necessario che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione; al tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale - anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali - è esclusa l'immediata applicazione della più grave misura sanzionatoria della decadenza dell'autorizzazione;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.
Inserimento dell'articolo 58 bis nella l.r. 35/2015

1. Dopo l'articolo 58 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) è inserito il seguente:

“Art. 58 bis

Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.

1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L'ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4.

2. L'autorizzazione in essere è sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al medesimo progetto. Il comune, in deroga

a quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.

3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonché nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità, il comune dispone la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera f).

4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014).

5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, può essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").

6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 54/2018, all'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformità al progetto di coltivazione autorizzato."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 2 ottobre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.09.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 settembre 2018, n. 30

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 settembre 2018, n. 311

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Approvata in data 26 settembre 2018

Divenuta legge regionale 39/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 55/R

Modalità organizzative dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento: